



L'appello motivato della legge 134/2012

(The motivated appeal of statute 134/2012 in Italian Civil Procedure)

Luigi Viola

Lawyer in Italy

Abstract: This essay deals with a new form of appeal in Italian civil procedure, comparing it with the traditional appeal.

Keywords: Appeal. Italian Civil Procedure.

Sommario: 1. L'appello classico 2. L'appello motivato 3. I nuovi fatti 4. Parti del provvedimento 5. Appello rescindente e rescissorio 6. Circostanze 7. La motivazione

1. L'appello classico

La legge 134 del 7-08-2012¹ di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ha modificato l'appello del processo civile, incidendo – a tratti in modo significativo – sul piano del procedimento e su quello dell'atto.

L'impatto del nuovo appello c.d. filtrato riguarderà le cause introdotte dal giorno 11.9.2012²:

-per l'atto introduttivo del ricorso, si avrà riguardo al momento del deposito;

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.08.2012, n. 187.

² Dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dal giorno 11.9.2012.



-per l'atto introduttivo della citazione, si avrà riguardo al momento in cui sia stata richiesta la notificazione.

Per cogliere la portata della novità, si deve necessariamente esaminare – almeno sul piano letterale – ciò che era previsto prima, per poi compararlo con la disciplina attuale e cogliere le reali innovazioni.

L'art. 342 c.p.c. nella sua formulazione precedente alla riforma del 2012, prevedeva l'inserimento dell'esposizione sommaria dei fatti, unitamente all'indicazione degli specifici motivi d'impugnazione ed ai requisiti di cui all'art. 163³ c.p.c.

L'esposizione sommaria dei fatti aveva la funzione di meglio far comprendere i motivi, così realizzando un'interdipendenza non sacrificabile⁴: è possibile capire i motivi se sono collegati ai fatti.

Il riferimento è ai fatti relativi allo svolgimento del giudizio di primo grado che siano rilevanti per la decisione impugnata. Il loro scopo – certamente meno rilevante di quello dei motivi – è di rendere intelligibili da parte del giudice dell'appello i motivi dell'impugnazione senza obbligarlo a fare ricorso ad altre fonti cognitive⁵.

L'esposizione doveva essere sommaria, da intendersi per lo più come narrazione dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini dell'appello.

³ CARRATO, *L'omesso avvertimento ex art. 163 n. 7 in appello e le possibili conseguenze processuali*, in *Corriere Giur.*, 2012, 9, 1083; BUGATTI, *Mancata proposizione dell'appello e responsabilità del professionista forense*, in *Danno e Resp.*, 2012, 3, 295.

⁴ Per approfondimenti: TRAVAGLINO, *Appello con pluralità di parti e costituzione dell'appellante*, in *Corriere Merito*, 2011, 10, 944; VOLPE, *Il difetto di giurisdizione in grado d'appello tra profili di diritto transitorio e unità del sistema giurisdizionale*, in *Giur. It.*, 2011, 10; GOZZI, *Difetto di rappresentanza o assistenza della parte e sanatoria in grado di appello*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2011, 3, 750; ROMANO, *Sulla nullità dell'atto di citazione in appello per vizi inerenti alla vocatio in ius*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2010, 6, 1432; SCALA, *L'appello nel procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. It.*, 2010, 3; LUISO, *Ancora sul processo di appello in materia di opposizione alle sanzioni amministrative*, in *Giur. It.*, 2010, 1.

⁵ COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Bologna, 1998, 806; LUISO, *Invalidità della sentenza e mezzi di gravame*, in *Riv. Dir. Proc.*, II, 2009, 307.



La giurisprudenza⁶, per lo più, si è “accontentata” anche di una narrazione che solo per via indiretta potesse far cogliere l’essenza dei fatti, proprio alla luce del rilievo letterale che l’esposizione fattuale dovesse essere “sommara”: il requisito della “sommara esposizione dei fatti” richiesto dall’art. 342 c.p.c. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall’appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, ed in mancanza ne consegue la nullità del relativo atto, che rimane sanata per effetto della costituzione dell’appellato, e non l’inammissibilità del gravame, che non è esplicitamente prevista da alcuna norma.

Accanto alla pretesa circa la narrazione sommara dei fatti, l’art. 342 c.p.c. predicava la sussistenza di specifici motivi.

La specificità dei motivi indicava all’interprete la necessità di “colpire dettagliatamente” le singole censure; la specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. andava intesa nel senso che essi devono consentire non solo di individuare le questioni costituenti l’oggetto e l’ambito del riesame richiesto al giudice di secondo grado ma altresì di identificare, pur quando la sentenza sia impugnata nella sua interezza, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma⁷.

La specificità andava “calibrata” sul tipo di pronuncia e sul suo contenuto: l’onere di specificità dei motivi - nel senso che la manifestazione volitiva dell’appellante, intesa ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, deve essere sorretta da una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione di quest’ultima e proporzionata alla sua maggiore o minore specificità - andava coordinato con il principio *jura novit curia* che, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., presiede alla soluzione delle questioni di diritto⁸.

La previsione dei motivi specifici dell’impugnazione imponeva all’appellante di non limitarsi a chiedere un generico riesame della controversia svolta in primo grado. A mezzo dei

⁶ Cass. civ. Sez. II Sent., 29-01-2007, n. 1790, in *CED Cassazione*, 2007; Cass. civ. Sez. lavoro, 03-01-2005, n. 21, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2005, 1233; Cass. civ. Sez. III, 13-11-2002, n. 15930, in *Gius*, 2003, 5, 561.

⁷ Corte di Appello di Napoli, Sez. III bis, Sentenza del 3.11.2011, in *ilProcessoCivile.com*, 70, 2011.

⁸ Cass. civ. Sez. lavoro, 25-03-2010, n. 7190, in *CED Cassazione*, 2010.



motivi di appello egli doveva procedere ad una prima delimitazione dell'oggetto del giudizio di secondo grado⁹.

Ai fini dell'individuazione del "*thema decidendum*" in appello, sebbene l'art. 342 c.p.c. preveda la devoluzione al giudice d'appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, esso si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, necessariamente connessi ai punti censurati, e con possibilità di riesame dell'intero rapporto controverso e di tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado se i motivi d'appello fanno puntuale riferimento all'impianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado, sottoponendola ad una critica completa e radicale, non essendo però sufficiente, a tal fine, la richiesta generica di riforma integrale della sentenza impugnata¹⁰.

La dottrina per lo più si divideva sulla nozione di parte di sentenza impugnata:

-per alcuni¹¹ (tesi minoritaria), i motivi d'appello identificavano i capi della sentenza che l'appellante intendeva sottoporre al riesame, provocando la "venuta a galla" in secondo grado di tutte le questioni che formavano quel capo e di tutto il materiale di cognizione a questo inerente, anche se non oggetto di specifica censura;

-per altri¹² (tesi prevalente), i motivi d'appello identificavano le questioni presenti nella sentenza che l'appellante intendeva sottoporre al riesame, provocando "l'affogamento" in secondo grado delle *questiones* non specificatamente criticate.

Certo è che i motivi d'appello assolvevano almeno a due funzioni¹³:

-quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione;

-quella di indicare le ragioni dell'appello.

⁹ PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 3^a ed., Napoli, 1999, 516.

¹⁰ Cass. civ. Sez. II, 22-07-2002, n. 10681, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2003, 6, 519.

¹¹ RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996, 236.

¹² PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 3^a ed., Napoli, 1999, 519; CHIARLONI, *Appello*, in *Enc. Giur.*, II, Roma, 1995, 2.

¹³ COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *già cit.*, 806.



2. L'appello motivato

Il nuovo art. 342 c.p.c. (ispirato al codice tedesco¹⁴) non ha cancellato il riferimento all'art. 163 c.p.c.: si è pretesa, però, la motivazione che dovrà indicare l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Essenzialmente, si fa riferimento a “parti del provvedimento” e “modifiche richieste”, circostanze “da cui deriva” la violazione di legge e rilevanza.

Le modifiche incidono proprio sull'atto e, tramite questo in modo inevitabile, anche sulle tecniche di redazione dello stesso: la motivazione è prevista a pena d'inammissibilità.

Tale atto si allinea all'art. 125 c.p.c. che individua gli elementi generali degli atti processuali, a cui – però – il novellato art. 342 c.p.c. ne aggiunge altri.

E' previsto – oggi – un atto diverso che non impone spazio ai fatti (la precedente esposizione sommaria dei fatti), ma largo spazio alla motivazione per lo più ancorata all'indicazione di ciò che non va nella prima sentenza e come deve essere cambiato¹⁵, oltre al “perché” naturalmente.

Il nuovo testo dell'art. 342, comma 1 c.p.c. è pensato come un ulteriore dispositivo di filtro che

ha come parametro il rispetto dei requisiti di forma-contenuto ivi previsti; ciò significa in pratica che, mentre per dichiarare inammissibili appelli privi di una «ragionevole probabilità» di essere accolti il giudice dovrà svolgere una sia pur minima attività di apprezzamento cognitivo circa la fondatezza dei motivi di appello, in questo caso il giudice dovrà verificare unicamente se

¹⁴ In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. è intonato al § 520, comma 3, frase 2, nn. 1 e 2 del codice di procedura civile tedesco; così CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *Judicium.it*, 2012.

¹⁵ VIOLA, *Il nuovo appello filtrato*, Pistoia, 2012, 13.



l'atto di appello risponde ai requisiti della fattispecie legale di cui all'art. 342, comma 1 c.p.c. e, ove questa

corrispondenza non vi sia, dovrà dichiarare l'appello inammissibile¹⁶.

Pertanto, la struttura dell'atto di appello appare cambiata, a tratti in modo significativo.

I nuovi requisiti, essenzialmente traducibili nella motivazione, sono prescritti a pena d'inammissibilità.

Da qui la necessità di un approfondimento serio e non meramente teorico.

L'atto oggi è valido anche se non contiene l'esposizione sommaria dei fatti; tale previsione, difatti, è stata abrogata, ponendosi in linea – secondo alcuni¹⁷ - con il nuovo art. 132 c.p.c. che si accontenta della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

Vanno oggi puntualmente indicate le parti di provvedimento che si impugnano e le modifiche richieste circa il fatto.

Altresì bisognerà indicare circostanze determinanti la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza.

Vediamo nel dettaglio cosa si intende dire.

3.1 nuovi fatti

La nuova lettera dell'articolato normativo attinente all'appello pone nuovi interrogativi e non è neanche chiaro se il riferimento ai fatti possa oggi continuare ad essere omesso, oppure – diversamente – sia stato di fatto reintrodotta.

La questione non è per nulla ovvia come potrebbe ipotizzarsi *ictu oculi* in quanto:

-da un lato, è stato cassato l'inciso circa l'esposizione "sommaria dei fatti";

¹⁶ Così CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *Judicium.it*, 2012.

¹⁷ TONA, *La citazione dovrà andare subito al solo*, in *IlSole24Ore* del 6.8.2012, n. 216, 6.



-dall'altro lato, è rimasto il rinvio all'art. 163 c.p.c., che al n. 4 menziona "l'esposizione dei fatti" (non sommaria).

Pertanto: davvero l'esposizione dei fatti può essere omessa, nel regime *post legge* 134/2012? Oppure addirittura bisogna essere più precisi di prima nella narrazione dei fatti?

E' stato osservato¹⁸ che il riferimento ai fatti, dopo la novella *de qua*, potrebbe essere omesso: l'atto di appello andrebbe redatto senza menzionare il fatto.

Tale affermazione può giustificarsi in base ai seguenti rilievi, per lo più di tipo logico:

-prima della novella, all'art. 342 c.p.c. era possibile leggere la pretesa della norma affinché l'atto contenesse "l'esposizione sommaria dei fatti"; se il legislatore ha eliminato tale inciso, allora vuol dire che tale esposizione, almeno ai fini della validità dell'atto, può essere omessa;

-d'altronde, la riforma così decodificata si porrebbe in linea con l'art. 132 c.p.c., riferibile alla motivazione della sentenza, laddove si parla di concisa esposizione delle ragioni di fatto;

-la *ratio* sottesa alla riforma è volta alla semplificazione ed accelerazione del processo, mentre una narrazione dei fatti rischierebbe di vulnerarla; il riferimento ai fatti è stato omesso per permettere al giudice dell'appello di sindacare, e controllare, solo le cose rilevanti, con la conseguenza che una narrazione di tutti i fatti di tradurrebbe in un'inutile perdita di tempo;

-anche i lavori parlamentari depongono nel senso sopra detto;

-diversamente opinando, non si riuscirebbe a spiegare la ragione per cui l'inciso "esposizione sommaria dei fatti" sia stato cancellato e, per questa via – si porrebbe in serio pericolo la *voluntas legis*.

Accogliendo tale tesi, il nuovo atto di appello ben potrebbe essere redatto omettendo i riferimenti fattuali.

¹⁸ TONA, *già cit.*



Si ritiene di predicare una tesi più letterale: l'atto di appello, anche oggi *post novella*, deve contenere la narrazione dei fatti ed, anzi, a rigore, questa deve essere più esaustiva di prima.

Nel dettaglio, è preferibile optare per una tesi letterale volta a pretendere la narrazione dei fatti in appello, in linea con la nuova lettera dell'art. 342 c.p.c.

Tale affermazione si fonda sui seguenti rilievi:

-è vero che il riferimento all'esposizione sommaria dei fatti è stato espunto dall'art. 342 c.p.c., ma resta il rinvio alle prescrizioni dell'art. 163 c.p.c. che al n. 4 pretende l'esposizione dei fatti, neanche in via "sommaria"; ciò vuol dire che con il pregresso art. 342 c.p.c. la narrazione era sommaria in quanto si derogava a quanto espressamente sanciva l'art. 163 c.p.c., ma - venuta meno la narrazione sommaria - si ha una sorta di "riespansione" del predicato dell'art. 163 c.p.c.; più chiaramente, la novella ha eliminato l'eccezionalità della sommarietà, così facendo rientrare l'appello nei binari dell'ordinarietà scolpiti all'art. 163 c.p.c.;

-altresì, lo stesso art. 342 c.p.c., come innovato, esige l'indicazione delle "modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto"; *id est*: bisogna indicare cosa si vuole venga modificato della ricostruzione fatta dal primo giudice a proposito del fatto e, dunque, per poter spiegare cosa si vuole, bisogna anche indicare come sono andate le cose, ovvero i fatti;

-la *ratio* è comunque salvaguardata dalla presenza solo di fatti e diritti rilevanti, visto che al n. 2 dell'art. 342 c.p.c. è scritto "l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata";

-una lettura diversa sarebbe contraria alla lettera della legge e l'interpretazione letterale prevale sulle altre¹⁹, ex art. 12 delle Preleggi.

Pertanto, poiché la lettera della legge depone nel senso di un'espansione dell'art. 163 c.p.c. rispetto al passato è preferibile - anche sul piano strategico - continuare a menzionare il

¹⁹ Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza del 26.1.2012, n. 1111, in *Overlex.com*, 2012.



fatto anche, se si preferisce, in modo sintetico, ma senza ometterlo; sarebbe un grande rischio soprattutto in sede di prima applicazione della norma *de qua*.

Altra novità rilevante, in tema di nuovo appello filtrato, emerge dal n. 1 dell'art. 342 c.p.c. che esige "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado".

Bisogna, in pratica, indicare

-le parti del provvedimento criticate (laddove il giudice condanna ad un *dare*, ad esempio);

-le modifiche richieste relativamente alla ricostruzione fattuale.

Tale predicati legislativi si pongono in linea con la struttura rescindente e rescissoria del giudizio d'appello²⁰, confermando anche implicitamente il divieto di *novum iudicium*²¹ classicamente presente in appello:

-le critiche devono essere vagliate, circa la loro fondatezza (fase rescindente);

-bisogna emettere una sentenza che sostituisca la precedente di primo grado (fase rescissoria), tenendo presente le istanze sostanziali fatte valere dalla parte impugnante, in linea con l'art. 112 c.p.c.;

-non si tratta di un nuovo giudizio, tant'è vero che il giudice deve limitarsi a scrutinare le critiche fatte in appello; a maggior ragione, poi, ove si pensi al fatto che con la novella *de qua* non è neanche ipotizzabile che il giudicante rilevi una *quaestio*, essendo stato cancellato l'inciso "salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione" di cui al previgente art. 345 c.p.c.

²⁰ Per approfondimenti PATTI, *Le impugnazioni: natura e struttura*, in *Fallimento*, 2011, 9, 1105; CHIARLONI, *Efficienza della giustizia, formalismo delle garanzie e sentenze della terza via*, in *Giur. It.*, 2011, 1; SASSANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 2006, 437; BRIGUGLIO-CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova, 2009, 24; GALATRO, *La procedura civile*, Rimini, 2008, 663.

²¹ RINALDI, *sub. 342 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2011.



Il n. 1 dell'art. 342 c.p.c. di cui si discorre, laddove impone l'indicazione delle parti del provvedimento impugnate, non attiene alla motivazione della sentenza, ma al suo oggetto²².

4. Parti del provvedimento

Non si può più impugnare genericamente tutto quanto affermato dalla sentenza, ma bisogna indicare le singole parti soggette a censura: va "detto il perché", ma questo deve soprattutto essere rapportato a singole parti; ecco la ragione per cui è scritto che la motivazione deve contenere l'indicazione delle parti impugnate: bisogna criticare singole parti, dandone contezza motivazionale.

L'impugnazione generica – intesa come affermazione volta a criticare la sentenza senza specificarne le singole parti censurabili - sarà dichiarata inammissibile, in quanto contrastante con il *dictum* dell'art. 342 c.p.c.: bisogna anche precisare se l'impugnazione è totale o parziale, ma avendo sempre cura di focalizzare le critiche su singole parti.

Ebbene, chiarito il necessario riferimento alle parti soggette a censura, come va posta in essere tale indicazione?

Bisogna indicare il punto preciso (ad esempio, al punto 9 della sentenza) oppure – più genericamente – la parte concettualmente criticabile (ad esempio, si critica la sentenza di primo grado laddove afferma che...)?

Il legislatore utilizza l'inciso "indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare" all'art. 342 c.p.c.

Il quesito ha una rilevanza pratica per nulla trascurabile: una risposta sbagliata al quesito potrebbe determinare l'inammissibilità dell'appello stesso, trattandosi di contenuto "a pena d'inammissibilità".

In favore della parte di sentenza intesa come "punto preciso" può osservarsi che:

²² COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, in *Treccani.it*, 2012, 14.



-è scritto “indicazione delle parti” e, normalmente, l’indicazione presuppone una certa precisione anche visiva; altrimenti, sarebbe stato scritto che l’atto deve contenere “le parti del provvedimento” e non “l’indicazione delle parti”; *id est*: indicare le parti richiederebbe una maggiore precisazione, così dovendosi escludere il riferimento solo concettuale, ma pretendendo un’indicazione rapportabile al punto preciso;

-poi, è scritto “parti del provvedimento” e non “argomenti del provvedimento”; si pretende che vengano indicate “le parti” e non gli “argomenti”, ovvero un’indicazione più “grafica” (o addirittura topografica) piuttosto che concettuale;

-la *ratio* sottesa è quella di ridurre il contenzioso; pertanto, l’imposizione di una “maglia formale” ben si porrebbe in linea con la suddetta *ratio*.

Senz’altro non si può dubitare che il tenore dei nuovi commi 1 degli articoli 342 e 434 vanno in modo univoco nella direzione di un formalismo sempre più spinto che dovrebbe essere, invece, rifuggito²³.

Accogliendo tale tesi, ne dovrebbe seguire – *de plano* – l’inammissibilità dell’appello ove contenga riferimenti concettuali piuttosto che grafici.

Così – in effetti – deporrebbe una lettura rigorosa del disposto dell’art. 342 c.p.c.

Si ritiene, in questa sede, di privilegiare una ricostruzione più logica e meno letterale, più coerente con i principi generali che animano il processo, di cui è imperante quello della strumentalità²⁴ ovvero del raggiungimento dello scopo, ex art. 156 comma 3 c.p.c. (da leggere in combinato disposto con gli artt. 24-111 Cost.): l’inciso “indicazione delle parti del provvedimento” potrebbe essere legittimamente decodificato anche come “indicazioni di tipo concettuale”, senza che – in quest’ultimo caso – possa dichiararsi l’inammissibilità.

²³ FINOCCHIARO, *Al via il “filtro” in appello, al giudice la valutazione sull’ammissibilità*, in *Guida al Diritto*, 2012, 35.

²⁴ Sul principio di strumentalità delle forme, si vedano in giurisprudenza: Cass. civ. Sez. II, 03-08-2012, n. 14102; Cass. civ. Sez. III, 05-04-2012, n. 5529; Cass. civ. Sez. lavoro, 08-03-2012, n. 3637; Cass. civ. Sez. III, 27-01-2012, n. 1193; Cass. civ. Sez. Unite, 03-11-2011, n. 22726, in *Foro It.*, 2011, 12, 1, 3287; Cass. civ. Sez. Unite, 16-04-2009, n. 9005; Cass. civ. Sez. I, 28-12-2006, n. 27593, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2007, 10, 1083.



Questa tesi è preferibile perché si allinea allo spirito generale dell'art. 156 c.p.c., laddove vieta la declaratoria di nullità per l'atto che abbia raggiunto comunque il suo scopo²⁵ (voluto dalla legge e non dall'autore dell'atto²⁶) di volta in volta determinabile²⁷: se vengono indicate le parti concettuali della sentenza, allora lo scopo di permettere al giudice dell'appello un sindacato sul provvedimento di primo grado è raggiunto.

E' pur vero che l'art. 156 c.p.c. si occupa di nullità²⁸, mentre l'art. 342 c.p.c. riguarda l'inammissibilità²⁹, ma il *dictum* sul raggiungimento dello scopo può ben assurgere a principio generale sia per la sua collocazione sistematica tra le "mura" delle disposizioni generali, e sia per la sua portata naturalmente generalizzabile a tutti gli atti ed a tutti i dubbi interpretativi: prima la sostanza, *deinde* la forma.

D'altronde, le *rationes* sottese circa il deflazionamento dei processi da un lato, e la loro durata ragionevole dall'altro, sono salvaguardati: riferirsi ad una nozione concettuale, piuttosto che "topografica" permette comunque un deflazionamento e, del pari, una ragionevole durata assicurando maggiore simmetria tra pretese delle parti e "risposte" del giudicante (la simmetria³⁰ è sicuramente di ausilio alla celerità processuale, riducendo al minimo il rischio" di perdersi tra montagne di carte non governabili").

La motivazione deve indicare, come detto, oltre alle parti del provvedimento di primo grado impugnato, anche l'indicazione delle "modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado".

²⁵ Per approfondimenti, MONTESANO-ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, Padova, 2001, 321; GIOVANARDI, *Sullo scopo dell'atto processuale in relazione alla disciplina della nullità*, in Riv. Dir. Civ., 1987, II, 279; LA CHINA, *Diritto processuale civile, Le disposizioni generali*, Milano, 1991, 751; CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo civile*, Milano, 1981; MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000, 51.

²⁶ MANDRIOLI, *Vizi c.d. "non formali" degli atti processuali civili*, in Jus, 1966, 328;

²⁷ ORIANI, *Nullità degli atti processuali*, in Enc. Giur., XXI, Roma, 1990, 7.

²⁸ AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali civili*, Padova, 1999, 132.

²⁹ Per approfondimenti sull'inammissibilità relativa alla novità delle domande, si veda VIOLA, *Le domande nuove inammissibili nel processo civile*, Milano, 2012.

³⁰ VIOLA, *L'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.*, Milano, 2011.



Anche in questo caso il riferimento all'indicazione delle modifiche pone la *questio* precedentemente esaminata, alla quale si rinvia precisando qui, per mera comodità espositiva, che si è privilegiata una tesi logica e meno letterale.

Resta – però – il dato che bisogna (*rectius*: si devono) indicare le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione fattuale del giudice di primo grado.

Il giudizio in appello - e qui si conferma – è una *revisio prior instantiae*: si controlla l'operato del primo giudice; la detta conferma arriva dal dato letterale, laddove espressamente si riferisce alla “ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”.

Un controllo chiaro – pertanto – su quello che il giudice ha scritto.

Vi è però una novità rispetto al passato, almeno sul piano letterale: si deve dire sia quello che non va, e sia come dovrebbe andare.

L'inciso “delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” vuol dire esattamente questo: l'atto deve indicare come dovrebbe essere riformulata la pronuncia di primo grado.

Esemplificativamente, dovrebbe essere scritto: si chiede che la ricostruzione del fatto, laddove afferma....venga modificata in favore di....; oppure: non è corretto quanto statuito dal primo giudice in ordine ai seguenti accadimenti...e pertanto si chiede che la ricostruzione sia la seguente....

Il nuovo atto di appello, dunque, deve sì criticare, ma anche “costruirsi” la sentenza favorevole.

5.Appello rescindente e rescissorio

In effetti il n. 1 dell'art. 342 c.p.c. pretende chiaramente che, ai fini del soddisfacimento del requisito della motivazione, l'atto debba criticare e costruire un'alternativa al *dictum* del primo giudice.



Pertanto, non è fuori luogo affermare che il nuovo atto di appello di cui all'art. 342 c.p.c. deve contenere una parte “rescindente ed una rescissoria”, ovvero sia criticare e sia costruire.

Prima della novella l'atto processuale era essenzialmente costruito in “modo rescindente” perché si colpiva solo la sentenza di primo grado indicando cosa non andava, trovando linfa legittimante nell'inciso “esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici”: i motivi potevano limitarsi ad evidenziare i contrasti diretti con la legge, ovvero indiretti (ad esempio nei casi di aporie logiche non superabili).

Oggi la motivazione, pretesa dall'art. 342 c.p.c., impone una rivisitazione delle vecchie formule di atto di appello: bisognerà redigere l'atto con una parte rescindente ed una rescissoria, ovvero una parte che critica, spiegandone il “perché”, ed un'altra che “costruisce” la versione fattuale che si auspica.

L'atto di appello diviene – per questa via – rescindente e rescissorio.

In favore di questa affermazione possono evidenziarsi i rilievi che:

-l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento appellate (parte rescindente);

-l'atto deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (parte rescissoria);

-è pretesa una motivazione dell'atto, in luogo dei precedenti specifici motivi, così allineando l'atto di parte al provvedimento del giudicante e, normalmente, questo presenta una parte rescissoria; pertanto si è passati dai “motivi” alla “motivazione” proprio perché l'atto di appello oggi deve contenere pure una parte rescissoria.

E' aumentata la simmetria – anche in senso formale, in questo caso - tra chiesto e pronunciato, predicata dall'art. 112 c.p.c.



6.Circostanze

Al n. 2 dell'art. 342 c.p.c. è detto che, ai fini del soddisfacimento del requisito della motivazione dell'atto, deve anche essere inserita l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Pertanto, dopo l'indicazione delle parti del provvedimento appellate e delle modifiche richieste, dovranno anche essere inserite circostanze e rilevanza delle stesse.

Tale enunciazioni meritano di essere esaminate nel dettaglio, data la loro importanza perché previste a pena di inammissibilità.

Ai sensi dell'art. 342 c.p.c. a pena d'inammissibilità l'atto di appello deve anche indicare le circostanze da cui deriva la violazione di legge.

Il riferimento alle circostanze non è molto felice: cosa sono le circostanze?

Si ritiene debba intendersi fatti ovvero atti da cui derivi, in senso causalistico, la violazione di legge: bisognerà – cioè- indicare nella motivazione che attiene al “perché”, anche il referente della violazione di legge stessa.

La violazione della legge può derivare – esemplificativamente - dall'erronea valutazione delle prove *costituende* o precostituite, oppure ancora dall'omessa valutazione di una mancata contestazione specifica di cui all'art. 115 c.p.c.

Non si pretende l'enunciazione di specifici *errores in procedendo* oppure *in iudicando*, ma delle circostanze sulle quali si fonda l'errore di diritto: pertanto, l'appello resta un mezzo di gravame a “motivazione” (non più motivi che presuppongono solo la critica) illimitata, o a critica libera come suol dirsi³¹, grazie al quale si può denunciare l'ingiustizia della decisione di primo grado³².

La critica resta libera perché sono usati gli incisi generici:

-violazione di legge;

³¹ Cass. civ. Sez. III, 12-10-2010, n. 21023; Cass. civ. Sez. I, 02-04-2010, n. 8139; Cass. civ. Sez. V, 19-10-2007, n. 21948.

³² COSTANTINO, *op. cit.*, 15.



- modifiche;
- circostanze.

In pratica, nell'atto bisognerà scrivere che la violazione di legge è derivata dal raffronto tra singolo fatto o atto e qualificazione giuridica dello stesso: le circostanze sono atti e/o fatti rilevanti in appello solo in quanto determinanti la violazione di legge.

La concretezza del nuovo giudizio di appello emerge soprattutto dalla seconda parte del n. 2 dell'art. 342 c.p.c. laddove si precisa che le circostanze evidenziate dall'appellante devono essere rilevanti ai fini della decisione.

La pretesa è in positivo: non bisogna affermare che l'eventuale "vigenza" della sentenza di primo grado possa comportare pregiudizi come detto da parte della dottrina³³, ma in positivo che le circostanze indicate sono rilevanti per ottenere una modifica – *in meius* – della sentenza.

Pertanto, si dovranno:

- indicare le circostanze che abbiano determinato la violazione di legge;
- indicare le relazioni tra tali circostanze e la rilevanza ai fini della decisione.

Non solo fatti o atti generici, ma l'indicazione precisa della loro rilevanza per modificare il *dictum* della sentenza.

Pertanto, rispetto alla disciplina previgente, è preteso oggi la redazione dell'atto che comprenda anche lo scrutinio sulla rilevanza, spiegato al giudice all'interno della motivazione.

D'altronde, tale enunciazione si allinea al concetto di interesse concreto ed attuale³⁴, di cui all'art. 100 c.p.c., solo che oggi è previsto che venga detto nell'atto.

Ovviamente, la rilevanza delle circostanze può essere anche desunta in modo implicito, ma – forse – è meglio inserirla anche "fisicamente" nell'atto di appello, al fine di ridurre al minimo il rischio di ordinanze d'inammissibilità basate su un eccessivo formalismo.

³³ COSTANTINO, *op. ult. cit.*

³⁴ LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I-II, Milano, 1992; LOMBARDI, *Interesse ad agire*, in *Comm. Verde, Vaccarella*, Torino, 2001; SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, Milano, 1990; SASSANI, *Interesse ad agire*, I, *Diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, XVII, Roma, 1989.



7. La motivazione

Come già anticipato, l'atto di appello – sia esso introduttivo di un secondo grado relativo al processo del lavoro, ovvero di cognizione ordinaria - deve essere motivato.

La motivazione è pretesa a pena di declaratoria d'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c.; essa è essenzialmente l'indicazione del perché la pronuncia di primo grado non è condivisibile.

E' la spiegazione circa "l'ingiustizia" di quanto appellato.

La motivazione – però – non deve essere generica, ma seguire le indicazioni ben precise dei nn. 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c.: il perché dell'appello deve contenere:

- l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

E' motivazione e non più motivi specifici perché accanto alle critiche, dovrà contenere le "proposte di modifica", così assomigliando di più ad un provvedimento giurisdizionale (in particolare, sentenza) che ad un atto di parte (normalmente è il primo che deve essere motivato).